

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N.106/2023 DEL 09/10/2023

PORTO DI ANCONA

**INTERDIZIONE AREA DEMANIALE ANTISTANTE UFFICIO DOGANALE MARITTIMA,
ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 19 – BANCHINA NAZARIO SAURO – PORTO DI ANCONA –
NELLA GIORNATA DEL 11/10/2023**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la domanda dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, assunta al prot. n. E-16900-06/10/2023, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione ad occupare porzione della corsia di ingresso al porto, lungo la banchina Nazario Sauro, all'altezza del civico 19, per operazioni di carico merce da estrarre da uno dei magazzini in uso alla stessa, con inizio delle attività alle ore 7.30 e per una durata di circa 3 ore;



- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla Amministrazione istante per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività sopra descritte;
- RITENUTO** di dover provvedere alla emissione di apposito provvedimento nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle relative attività;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nella giornata del 11/10/2023, a decorrere dalle ore 7.30 e per una durata di 3 ore circa lo spazio demaniale individuato nell'allegato elaborato grafico costituito da porzione della corsia di ingresso al porto lungo la banchina Nazario Sauro, all'altezza del civico 19, sarà utilizzato dalla Agenzia delle Dogane per operazioni di carico della merce da estrarre da uno dei magazzini in uso alla stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- l'esecuzione delle attività non dovrà arrecare disagio od intralcio alla pubblica circolazione viaria locale, a protezione della quale andranno predisposti, a totale onere e cura del soggetto interessato, i necessari dispositivi di delimitazione e segnalazione, compresa la presenza costante dei movieri durante le attività di movimentazione della merce dal magazzino interessato, in conformità alle vigenti norme legislative di cui, in particolare, si richiamano il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. N. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, la Scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.

- dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- a cura dell'impresa dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

L'Amministrazione richiedente assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO.

L'Amministrazione richiedente, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 09/10/2023

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Funzionario Responsabile

Demanio Imprese e Lavoro portuale

(Con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto presidenziale n. 246 del 29/09/2023)

Dott.ssa Chiara Gusella

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)



INDIVIDUAZIONE AREA INTERESSATA

Schema esemplificativo zona da impegnare

